

PROVINCIA PISTOIA

AREA PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
Economato, Provveditorato, Partecipate

D.ssa Ilaria Ambrogini – DIRIGENTE
D.ssa Isabella Radicchi Funzionario P. O.
P.zza San Leone, 1 - 51100 Pistoia Tel. 0573 374308

email i.radicchi@provincia.pistoia.it

PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it WEB
<http://www.provincia.pistoia.it/gare>

Cod. NUTS ITI13

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

DISCIPLINARE DI GARA

1. Premesse

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con la Determinazione a contrarre 364 del 17/04/2024 del Servizio "Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Viabilità, Commissione Provinciale Espropri, Protezione Civile, Pubblica Istruzione" e la Determinazione di indizione n. 468 del 16/05/2024 del Servizio Economato, Provveditorato, Partecipate, delegato all'adozione di tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara, la Provincia di Pistoia ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente o sinistro, nonché la bonifica da eventuali materiali solidi/liquidi presenti sulle sedi stradali, compreso la messa in sicurezza di manufatti/impianti danneggiati, da effettuarsi in situazioni di emergenza sull'intera rete viaria di competenza della Provincia di Pistoia

STAZIONE APPALTANTE

PROVINCIA PISTOIA

p.zza San Leone, 1 - 51100 Pistoia
PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it
WEB <http://www.provincia.pistoia.it/gare>
Cod. AUSA 0000156907

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice (D. Lgs. 36/2023) è il Geom. Giacomo Balleri tel. 0573/374552 email: g.balleri@provincia.pistoia.it
Funzionario Tecnico del Servizio Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Viabilità, Commissione Provinciale Espropri, Protezione Civile, Pubblica Istruzione

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, è la D.ssa Isabella Radicchi Funzionario E.Q. del Servizio Economato, Provveditorato Partecipate della Provincia di Pistoia email i.radicchi@provincia.pistoia.it (tel. 0573 374 308).

Luogo di esecuzione Pistoia Cod. NUTS ITI13

CUI S00236340477202300030

CPV: 90610000-6 SERVIZI DI PULIZIA E DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE

Per l'espletamento della procedura di gara, che sarà in modalità telematica, verrà utilizzato il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (piattaforma telematica denominata "START"), all'indirizzo: <https://start.toscana.it/homepage/> utilizzando SPID – Carta Nazionale dei Servizi – Carta Identità Elettronica. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione successivamente indicata.

Per poter presentare in modalità telematica attraverso la piattaforma "START" l'offerta gli operatori economici, qualora non registrati, devono preventivamente registrarsi nella stessa.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: start.oe@accenture.com

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente e per firmare digitalmente i documenti da presentare, gli operatori economici, che intendono partecipare all'appalto, dovranno necessariamente dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., disponibile sul sito www.digitpa.gov.it, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.

I documenti di gara trasmessi attraverso la piattaforma telematica dovranno essere convertiti nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF - RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF - JPG per le immagini.

Capo I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2. Prestazioni

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.

3. Durata della Concessione

Il servizio oggetto del presente Capitolato, avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del R.U.P., potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.lgs 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha il diritto di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal R.U.P. e/o Direttore dell'Esecuzione.

4. Valore della Concessione

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Ente committente.

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023 il rischio operativo è trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.

A tal fine il Concessionario potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione, che garantiscono per la responsabilità civile dei conducenti interessati (c.d. RCAuto), laddove sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti.

In caso di mancata copertura assicurativa dei veicoli coinvolti ovvero nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili a cui addebitare il corrispettivo degli interventi, il Concessionario non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento, né potrà a nessun titolo imputare alla Provincia di Pistoia i costi relativi al servizio prestato.

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 36/2023, per le finalità di cui all'art. 14 del medesimo, il valore della concessione del servizio è stato stimato sulla base delle esperienze pregresse e risulta pari a €. 120.0000,00 (centoventimila/00) annui. Pertanto, in relazione alla durata di 3 anni l'importo stimato della concessione ammonta a € 360.000,00 (trecentosessantamila/00).

Il predetto importo totale è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e di definire la normativa applicabile alla procedura in oggetto. Tutti gli importi suindicati si intendono fuori campo IVA.

Il valore annuo della concessione stimato non è idoneo a costruire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo all'aggiudicatario né comporta alcuna garanzia da parte della Provincia committente, che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto: esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale, ovvero in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Capo II – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5. Soggetti Ammessi

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

1 Rete d'Impresa mista che raccoglie imprese realizzatrici di varie lavorazioni e professionisti

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito, con un unico atto, dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato collettivo speciale ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i..

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non

definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. Requisiti Speciali e mezzi di prova

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti i idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato l'esercizio di attività rientranti nell'ambito del servizio da affidare in concessione.

Il concorrente non residente in Italia ma in altro Stato Membro, di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, deve presentare dichiarazione, di cui al DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs 36/2023.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (articolo 212 comma 8 del D. Lgs.152/2006 nelle categorie 5, 8 e 9;

7.2 Requisiti di Capacità economica – finanziaria (art. 100 c. 1 lett. b)

7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale (art. 100 c. 1 lett. c)

c) essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNIEN ISO 9001/2015 e UNIENISO14001/2015 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale);

d) essere in possesso o impegnarsi a possedere, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tutte le attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale in particolare all'art. 17;

e) aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura nel triennio 2021-2022-2023 per un importo medio annuo di € 150.000,00.

La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- Copia conforme del contratto;

La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di committenti privati è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- Certificazioni di qualità

7.4 Requisiti per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Il soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di

rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 Requisiti per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)** se il Consorzio partecipa in proprio, deve essere posseduto dal Consorzio stesso, se partecipa per conto di una o più consorziate, deve essere posseduto dalla consorziata/consorziate per cui partecipa.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. Avvalimento

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di iscrizione alla Camera di commercio e per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Ai sensi dell'art. 104 comma 10 del D. Lgs 36/2023, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il **requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali** di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo 7.1 lettera b).

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, in forma scritta, e le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto. È obbligatorio indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (c.d. avvalimento premiale), o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Più dettagliatamente:

E' ammesso/a:

- la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio, Albo nazionale dei gestori ambientali, ecc).
- la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta. (c.d. Avvalimento premiale).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla S.A. comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A.. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la S.A. procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine massimo di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lettera b), è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del nuovo Codice:

- DGUE da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria (redatto sul modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante);
- Modulo Dichiarazioni integrative del concorrente avvalente;
- Modulo Dichiarazioni integrative dell'ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso in cui l'avvalimento serva ad acquisire un requisito necessario. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è sanabile la mancanza/incompletezza del contratto nel caso di avvalimento premiale in quanto facente parte dell'offerta tecnica.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

9. Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto. L'operatore economico dichiara, al momento della presentazione dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023; in mancanza di tali dichiarazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Capo III – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

10. Assunzione di Responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e dei costi e di aver giudicato l'appalto remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

11. Chiarimenti, Comunicazioni e Informazioni

Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> .

Le **comunicazioni** di cui all'art. 90 del D. Lgs 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START. È pertanto **onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC)** nella piattaforma START, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tali operazioni occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecitare l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC) indicate sulla piattaforma.

Attenzione: il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengono respinte né trattate come spam

dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta Chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (incluso gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel Disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla valutazione dell'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "*Comunicazioni dell'Amministrazione*" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che pervengono **entro 6 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte**. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

12. Presentazione dell'Offerta e Termini

La procedura di gara per l'affidamento della concessione si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile dal sito <https://start.toscana.it>

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere caricata sul portale START, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno indicato sulla piattaforma START** quale scadenza per la presentazione delle offerte.

Trascorsa la data e l'ora indicata il sistema non accetterà l'offerta.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, collegandosi al sito internet <https://start.toscana.it> accedendo alla piattaforma START ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà caricare:

- la **Documentazione amministrativa**;
- la **Documentazione tecnica**;
- l'**Offerta economica**.

Si ribadisce che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta devono essere in formato PDF.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., l'unico soggetto abilitato ad operare sulla Piattaforma è l'impresa mandataria o designata tale dell'operatore riunito o raggruppato.

L'impresa mandataria dovrà inserire sulla Piattaforma, per sé e per conto di ciascun dei membri dell'operatore riunito, tutte le informazioni e la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

12.1 Sottoscrizione degli Atti:

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetti *Upload*) sulla Piattaforma START, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con Firma Digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole e le deliberazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Provincia di Pistoia da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell’utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.

L’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell’Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

Nel presente Disciplinare, l’onere di sottoscrizione è genericamente imputato al legale rappresentante, fermi restando gli obblighi di sottoscrizione congiunta previsti per gli operatori economici a identità plurisoggettiva non formalmente costituiti.

In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare idonea procura, come di seguito meglio esplicitato.

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

12.2 Regole di utilizzo Piattaforma “START”:

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it> . Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password oppure con SPID, CNS, CIE.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com .

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passaggi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

Nella sezione “*Comunicazioni ricevute*” relative alla gara, il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario:

- l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata;

- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi al Sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nel Sistema.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o da costituire e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti tecnici della Piattaforma Start Toscana.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Capo IV – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

13. Contenuti della “Busta Amministrativa” – (Busta a)

Il concorrente, debitamente registrato su START, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura.

Nel primo step del percorso di “Invia Offerta” saranno visualizzati tutti i **requisiti amministrativi** richiesti dalla Stazione Appaltante in fase di creazione della gara.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nei seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma.

Con riferimento alla *Documentazione amministrativa* è necessario predisporre i documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e segnatamente:

13.1 La “Domanda di partecipazione”

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico e contiene la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line*:
 - “**Forma di partecipazione/Dati identificativi**” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - “**Modelli dinamici: inserimento dati**” (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel *form on line* “*Forma di partecipazione/Dati identificativi*”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94, D. Lgs. 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o

inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

- Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D. Lgs. 36/2023 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio**
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

13.2 DOCUMENTO UNICO GARA EUROPEO (DGUE)

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, l'attestazione dei requisiti generali e speciali richiesti per partecipare alla gara avviene mediante autodichiarazione dell'Operatore Economico, utilizzando il modello di DGUE accessibile sulla piattaforma START. Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese in sede di offerta, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente e ricaricato sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Il concorrente inserisce:

- nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;
- nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
- nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.

ATTENZIONE: per le eventuali consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma non è in grado di generare il DGUE da compilare automaticamente. Tali operatori economici devono pertanto compilare e firmare digitalmente il file DGUE messo a disposizione della Stazione Appaltante e lo inseriscono nell'apposito spazio

In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce inoltre a sistema nell'apposito spazio:

1. DGUE dell'ausiliaria;
2. Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 del codice il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;
3. il **Modulo di dichiarazioni integrative al DGUE**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui:
 - la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE.

Si precisa che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione

NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 186 BIS DEL R.D. 267/1942, oltre a presentare la documentazione sopra indicata, dovrà dichiarare, nel Mod. A.4, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

13.3 Modulo - Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative di cui al Modulo A.3 - Dichiarazioni integrative al DGUE.

Detto modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e inserito nell'apposito spazio.

13.4 Modulo - Dichiarazioni consorziate – ausiliarie

La consorziata esecutrice/impresa ausiliaria rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello i dati generali della stessa e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo.

13.5 Modulo - Dichiarazione requisiti speciali

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta dal legale rappresentante dell'impresa e firmata digitalmente con le quali il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara, a pena di esclusione il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti per la partecipazione alla gara in oggetto;

13.6 Contributo ANAC

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023> . Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13.7 Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e pertanto pari a € 3.600,00 (tremilaseicento/00).

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati da detta norma.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13.8 Documenta attestante il pagamento dell'imposta di bollo art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.
- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

13.9 Certificazioni

Dovrà essere allegata copia delle certificazioni di conformità agli standard UNIEN ISO 9001/2015 e UNIENISO14001/2015 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale).

13.10 Mod. Dichiarazione impegno a costituire RTI <eventuale>

In caso di RTI si rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello, la dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento.

13.11 Documentazione da firmare digitalmente per presa visione e accettazione:

PATTO DI INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 243 del 28/12/2022;

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013) s.m.i. DPR 81/2023;

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA adottato con Decreto Presidenziale n. 117/2020;

13.12 documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria.

Capo V – OFFERTA TECNICA

14. Contenuti della “Busta Tecnica” – (Busta b)

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma START, a pena di inammissibilità dell'offerta:

14.1 Relazione tecnica del servizio offerto.

Nella relazione deve essere riportata un'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 16 relativo ai criteri di aggiudicazione, ed in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi indicati.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Si invitano i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto di 20 facciate (10 pagine fronte retro).

Si ricorda che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, art. 17, il concessionario si impegna a fornire in sede di gara:

- c) le indicazioni circa la Centrale Operativa a servizio del territorio provinciale;
- d) la mappatura con la localizzazione dei Centri Logistici Operativi e dei veicoli polifunzionali attrezzati, di proprietà o in disponibilità esclusiva del concessionario in base ad altro titolo, identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete viaria provinciale, con obbligo di stazionamento permanente presso le sedi dei Centri Logistici Operativi;
- e) una relazione tecnica, circa la gestione del servizio che descriva in modo dettagliato e completo, anche sulla base della mappatura di cui al punto precedente, i criteri di attribuzione degli interventi ai vari Centri Logistici Operativi esistenti sul territorio, compreso rendicontazione e gestione informatica degli interventi.

Contratto di avvalimento

In caso di avvalimento premiale l'operatore economico inserisce il contratto di avvalimento.

Capo VI – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

15. Documentazione Economica

Trattandosi di un servizio che non comporta costi per l'Amministrazione e che non prevede una base di gara da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. Nello spazio del sistema telematico dedicato all'inserimento dell'offerta economica (che è un campo obbligatorio per la Piattaforma START) dovrà essere inserito il **ribasso fittizio dell'1%**. Per presentare l'offerta economica contenente il ribasso percentuale previsto, il concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

La sottoscrizione dovrà essere apposta dagli stessi soggetti che hanno firmato l'offerta tecnica.

N.B. Si ribadisce che l'appalto viene aggiudicato esclusivamente sulla base del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica. L'offerta economica, pertanto, viene considerata esclusivamente in merito agli importi indicati relativi ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB; in caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più file.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

In caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base del form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla Domanda di partecipazione.

Tutta la documentazione di gara e l'offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisti Regionali della Toscana accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it/> - nuovo sistema START.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente bando pubblico.

Capo VII – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

16. Criterio di Aggiudicazione

Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 da individuarsi sulla base di soli criteri qualitativi di seguito indicati. Trattandosi di un servizio che non comporta né oneri né costi per l'Amministrazione Provinciale e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nelle tabelle sotto riportate. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione. Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri sottoindicati. L'Amministrazione individua i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione, conferendo a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di svolgimento del servizio: massimo 50 punti così suddivisi:

| Descrizione elemento di valutazione | Peso | Tipo di criterio |
|--|-------------|-------------------------|
| A1) aspetti organizzativi e struttura dell'operatore economico | 13 | qualitativo |
| A2) descrizione dei centri logistici operativi individuati sul territorio interessato dalla presente concessione, con indicazione della relativa dotazione strumentale, tecnologica e di risorse umane | 10 | |
| A3) modalità di gestione del flusso di informazioni interne | 9 | |
| A4) modalità di gestione delle segnalazioni di intervento e modalità di trasmissione dei dati relativi all'intervento alla stazione appaltante | 9 | |
| A5) tracciabilità dei tempi di risposta | 9 | |

B) Attenzione all'aspetto ambientale e sicurezza: massimo 30 punti così suddivisi:

| Descrizione elemento di valutazione | Peso | Tipo di criterio |
|---|-------------|-------------------------|
| B1) caratteristiche dei prodotti utilizzati per il ripristino stradale, con particolare attenzione all'aspetto ambientale | 10 | qualitativo |
| B2) misure e modalità operative utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino stradale | 10 | |
| B3) misure e modalità operative utilizzate per garantire la sicurezza degli utenti della strada | 10 | |

C) Eventuali servizi aggiuntivi

| Descrizione elemento di valutazione | Peso | Tipo di criterio |
|---|-------------|-------------------------|
| Servizi aggiuntivi offerti dall'operatore, senza oneri per la stazione appaltante e per gli utenti, attinenti all'oggetto dell'appalto (massimo 5*) | 20 | qualitativo |

***verranno presi in considerazione massimo 5 servizi aggiuntivi**

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi qualitativi di cui alle lettere A) e B) e C) è assegnato un punteggio discrezionale, attribuito da ciascun componente della Commissione attraverso un coefficiente variabile da 0 a 1, come segue:

| | |
|---------------|-----|
| eccellente | 1,0 |
| ottimo | 0,8 |
| buono | 0,6 |
| discreto | 0,4 |
| sufficiente | 0,2 |
| insufficiente | 0,0 |

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri relativi all'offerta tecnica sono determinati:

- effettuando da parte di ogni commissario, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali sopra specificati, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente atale media le altre medie.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà poi individuata applicando la seguente formula:

$$C(a) = \frac{\sum n [W_i * V(a)_i]}{n}$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

(a); n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; $\sum n$ = sommatoria.

Capo VIII – FASI DI GARA E AGGIUDICAZIONE

17. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20 del Codice.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

18. Modalità di espletamento della gara e Aggiudicazione

La prima sessione avrà luogo nel giorno e l'ora che saranno comunicati sulla piattaforma START.

Eventuali variazioni di data verranno comunicate tramite la Piattaforma Start.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

L'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara qualora costituito, procederà nella prima sessione, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata nei termini, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né all'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara, né alla Stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto in questa fase consentirà l'accesso alla sola Documentazione Amministrativa.

L'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara procederà:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se del caso.

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, del Codice.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo internet www.provincia.pistoia.it/gare e sono comunicati mediante PEC ai concorrenti. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 90 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

Dopo di che si procederà all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche nella data e ora che verrà comunicata ai concorrenti ammessi alla fase ed alla valutazione in una o più sedute riservate della Commissione giudicatrice appositamente nominata delle relazioni proposte secondo il criterio indicato al precedente art. 16.

Successivamente, la Commissione procederà in seduta pubblica alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle buste economiche.

Il sistema telematico mostrerà i punteggi ottenuti da ciascun concorrente, nonché, sulla base di questi ultimi, la relativa classifica.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione appaltante, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Il concorrente che risulterà non avere i requisiti dichiarati perderà ogni diritto di aggiudicazione e sarà perseguibile penalmente secondo la normativa vigente.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023).

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara e di prorogarne la data di apertura o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione. Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara, nell'eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l'originale concessionario (art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023).

La Provincia provvede all'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

18. Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – *non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni* - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, compreso tra 5 e 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. Controllo sul Possesso dei Requisiti

La Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante ove possibile attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE 2.0.
- b) L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) seguendo le istruzioni ivi

contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

- c) Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, anche per il tramite del sistema FVOE;
- d) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- e) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario;

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

20. Documentazione richiesta per la stipula del contratto

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, della documentazione a comprova dell'allestimento dei Centri Logistici Operativi (CLO) dichiarati in sede di offerta e del possesso di tutte le attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale in particolare all'art. 17;

Nello specifico:

- in caso di sedi relative a imprese contrattualmente collegate dovranno essere forniti i seguenti documenti:
 - i contratti, in copia conforme, stipulati fra il concorrente aggiudicatario e le imprese incaricate della materiale esecuzione degli interventi dai quali risulti l'oggetto, la durata, gli obblighi reciproci connessi al servizio in concessione, l'inserimento stabile e coordinato dell'impresa/società nella struttura organizzativa del Concessionario, cui spetta la gestione organizzativa, il controllo, il coordinamento, la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti. Si specifica che tali contratti dovranno avere una data di stipula;
 - iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
 - copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno dell'offerta tecnica. Tali mezzi dovranno risultare intestati alle imprese operative contrattualmente collegate che li hanno in utilizzo e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di queste ultime.
- in caso di sedi territoriali gestite in proprio dal concorrente aggiudicatario:
 - l'iscrizione in camera di commercio attestante l'avvenuta apertura di unità locali;
 - i contratti di lavoro degli operatori dipendenti dal concorrente aggiudicatario in forza presso ciascuna sede;
 - copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno dell'offerta tecnica. Tali mezzi dovranno, in questo caso, risultare intestati

all'impresa concorrente e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di quest'ultima.

La Stazione appaltante assegnerà all'aggiudicatario un termine perentorio di 30 giorni per il deposito della predetta documentazione. La mancata consegna di quanto richiesto nel termine indicato costituisce manifestazione di volontà implicita dell'aggiudicatario di voler rinunciare all'affidamento de quo, con conseguente esclusione del medesimo.

21. Stipula del Contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

La stipula avrà luogo entro **30** giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la Provincia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 e 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal DPR 81/2023 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Capo IX – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

22. Avvertenze

- Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni del Codice;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto con rinuncia ad ogni eccezione;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

22. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e dalle altre disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (**Codice** in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissione giudicatrice che verrà costituita;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal **Codice**, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L. R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pistoia.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della regione Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti dell'Amministrazione provinciale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

24. Definizione Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 www.giustizia-amministrativa.it entro il termine di 30 gg.